



(N. 274/10025 del Reg.)

Ministero delle Attività Produttive

**DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI**

Ufficio D 3 - Strumenti di Misura

D.M. 10 Dicembre 2003, n. 1398799 con il quale sono approvate varianti ai complessi di misurazione stradale di carburante regolarmente approvati, ai quali sono associate le apparecchiature elettroniche denominate "FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS".

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con R.D. 12 giugno 1902, n° 226, e successive modificazioni;

VISTI i Certificati n° 2286/26 del 6 gennaio 1999 e n° 2286/38 del 12 febbraio 2002, rilasciati dal Regno Unito con i quali vengono approvati i sistemi di gestione denominati "Fuelpos" e "Optimum Fuelpos";

VISTA la domanda prot. 15 aprile 2003 n° 1396886 della Ditta Tokheim Sofitam Italia S.r.l., rivolta ad ottenere l'approvazione dei sistemi di gestione di complessi di misurazione di carburanti stradali denominati "FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il parere favorevole espresso del Comitato Centrale Metrico nella riunione del 23 ottobre 2003;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai complessi di misurazione stradale per carburanti ammessi alla verifica metrica, possono essere associati i sistemi di gestione delle stazioni di servizio che assumono la denominazione "FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS" descritti e raffigurati nell'allegato al presente decreto.
2. Nelle verificazioni prima e periodica dei complessi di misurazione, ai quali sono associati i sistemi di gestione denominati "FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS" si seguono le disposizioni di carattere generale vigenti in materia, integrate da quanto riportato nel presente decreto.
Le legalizzazioni si eseguono apponendo i sigilli nei luoghi indicati nell'allegato, che consta di 32 pagine e forma parte integrante del presente decreto costituito da due pagine.

Articolo 2

1. È obbligo da parte del fabbricante e dell'utente mettere a disposizione dei funzionari incaricati, in sede di verifica prima e periodica, di controlli metrologici equipollenti e di sorveglianza, il manuale d'uso dello strumento redatto in lingua italiana.
2. La documentazione prodotta dalla Ditta "Tokheim", ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con R.D. 12 giugno 1902, n° 226, e successive modificazioni ed integrazioni, rimane agli atti di questo Ufficio ed è registrata con il numero 10025.
3. In sede di verifica prima il fabbricante metrico deve annotare sulla distinta di presentazione mod. 8, prevista dall'art. 37 delle vigenti istruzioni amministrative, approvate con D.M. 8 dicembre 1909, n. 16679, apposita dichiarazione con il quale assicura che gli strumenti presentati alla verifica hanno le caratteristiche seguenti:
 - a) sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso l'Ufficio D3 - Strumenti di Misura;
 - b) non consentono alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale a meno di rimozione dei sigilli metrici o di evidenti interventi dolosi;
 - c) non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche a meno di rimozione dei sigilli metrici o di evidenti interventi dolosi.

Articolo 3

1. L'autorizzazione è concessa ai soli fini metrologici.
2. Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Direttore Generale della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori entro trenta giorni dalla data della notificazione.

Roma, lì 10 Dicembre 2003

IL DIRIGENTE
Dott. Walter Mario Tucci